



**ENTI
ASSOCIATI:**

Fondazione
S. Angela Merici
Onlus
Siracusa/Canicattini

Associazione J.F.
Kennedy Onlus
Acireale/Adrano (CT)

Istituto
Regina Virginum
Caltagirone (CT)

Villa Sandra
San Giovanni La punta
Paternò (CT)

Villa Angela
San Giovanni La punta
(CT)

Villaggio San
Giuseppe ICAM
Aci Sant' Antonio (CT)

I.M.P.P.
Giovanni XXIII
Riposto (CT)

Comunità della
Speranza
San Giovanni Gemini (AG)

Centro Medico
Sociale per
Neuromotulesi
Onlus
Ragusa/Vittoria (RG)

Associazione
Major
Siracusa

Centro Amico
onlus
Ravanusa (AG)

Soc. Coop. Amica
Onlus
Siracusa

Ass. Eidos Onlus
Avola/Floridia (SR)

ASPER
Carlentini (SR)

Casa della
Speranza Don
Angelo Ginex
Agrigento

Soc. Coop. Sociale
Onlus
CE.P.A.I.D.
Marsala (TP)

UICI-CT
ONLUS
Catania

Prot. N° 05/CL/2018 del 08 Febbraio 2018

Al Presidente AIRS
Ai Consiglieri AIRS
Ai Presidenti Strutture Associate
Ai Direttori Amministrativi

Oggetto: Legge 4 Agosto 2017 N° 124 – Misure di Trasparenza nel sistema di erogazioni pubbliche

Preg.mo Presidente e destinatari tutti,
La Legge 4 Agosto 2017 N° 124 “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*”, pubblicata in GU il 14 Agosto 2017, ai commi 125 fino al 129 statuisce quanto segue:

125. A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all'entrata del



bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

126. A decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.

127. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

128. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo».

129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le amministrazioni, gli enti e le società di cui ai predetti commi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'art. 1 commi 125-129 della legge in commento, pertanto, configura una serie di obblighi di pubblicità a carico di tutti i soggetti che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni o con gli altri soggetti pubblici ivi richiamati.

Dal punto di vista soggettivo, sono espressamente richiamate le Associazioni e le Fondazioni nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS.

Pertanto, si conferma che tra i soggetti interessati vi sono anche le persone giuridiche afferenti alla Nostra realtà associativa.

Costoro, quindi, dovranno pubblicare nei propri siti internet o portali digitali, le informazioni relative a *“sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere”* superiori a 10.000 euro ricevuti dalle pubbliche amministrazioni o con gli altri soggetti pubblici ivi richiamati.

Con riguardo all'oggetto della pubblicazione, il legislatore utilizza la richiamata generica formula senza riferirsi espressamente agli articoli 8 quinquies e 8 sexsies del D. Lgs. 502/92 rispettivamente disciplinanti gli accordi contrattuali e le remunerazioni delle strutture sanitarie istituzionalmente accreditate. Sebbene ciò, ad un primo approfondimento, la notevole ampiezza del tenore letterale della norma manifesta di mirare a comprendere qualsiasi forma di rapporto economico, qualunque ne sia il fondamento, la finalità o la causa, che possa sussistere tra i soggetti con la pubblica amministrazione.

Alla luce di ciò, appare corretto che gli Enti ottemperino all'obbligo di pubblicazione di cui si tratta. E ciò sebbene (ed *a fortiori*) che l'art. 14 lettera a) della Circolare 2 Marzo 2010 N° 1266 (Nuovo schema tipo di convenzione per i centri di riabilitazione) espressamente prevede che: *“L'istituto contraente si impegna: a) su*



richiesta dell'Asp a trasmettere copia del bilancio all'ASP stessa. che provvede a pubblicarlo nel proprio albo per la durata di 30 giorni".

Con riguardo alla decorrenza dell'obbligo di pubblicazione occorre compiere la presente precisazione.

Premesso che non è affatto agevole la interpretazione della norma, quella corretta apparirebbe – alla luce delle argomentazioni che si offrono – la seguente.

La disposizione precisa che l'obbligo di pubblicità decorre dal 2018. Pertanto sono oggetto dell'obbligo gli importi percepiti a decorrere dal 1 gennaio 2018, la cui pubblicità dovrà essere assicurata, nelle forme prescritte, entro il 28 Febbraio 2019.

Se avessimo il dubbio circa una pubblicità da compiersi entro il 28 febbraio 2018, significherebbe che gli importi ricevuti sarebbero afferenti all'anno 2017. Così opinando determineremmo una (illegittima) applicazione retroattiva di una disposizione di legge e una confusione tra "l'obbligo di pubblicità", che il legislatore all'art. 1 comma 125 impone "a decorrere dall'anno 2018", con "il termine fissato per il suo adempimento", previsto dal legislatore "entro il 28 Febbraio di ogni anno".

A tali argomentazioni si aggiunga che un maxi-emendamento del Governo ha interamente sostituito l'articolo 1 in commento, prevedendo una modifica all'originaria decorrenza con quella "della decorrenza dal 2018" (ciò può evincersi da <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Testi/Allegati/00000245.pdf>

Circa quale "informazione scrivere nel sito e se deve includersi le informazioni relative alle somme del budget", specificandosi che deve ossequiarsi quanto previsto dalla normativa in commento, previa eventuale confronto con l'Azienda Sanitaria Provinciale di riferimento, si ponderi se comunicare i medesimi dati afferenti al disposto di cui all'art. 14 lett. A) della convenzione sottoscritta con l'ASP territorialmente competente.

Rimanendo disponibile, si porgono cordiali saluti

Avv. Francesco Marcellino